

I NUOVI REATI TRIBUTARI INTRODOTTI DAL D.L. 223/2006: a) omesso versamento dell'Iva (art. 10 – ter D.Lgs 74/2000); b) indebita compensazione (art. 10 - quater).

Avv. Matteo di Bari

Il prof. Ivo Caraccioli lo scorso 15 gennaio 2007 ha pubblicato su *Il Sole 24 ore*, una intera pagina (pag. 34), dedicate alle novità di diritto penale tributario.¹

Con la c.d. “manovra d'estate” (il D.L. 223/2006), infatti, sono state introdotte le due fattispecie penali di cui al titolo.

Inutile dire di cosa si tratta. Emerge direttamente dalla rubrica dei nuovi reati.

L'Autore evidenzia come “vengono richiamate le stesse pene (reclusione da sei mesi a due anni) e la stessa soglia quantitativa di punibilità (ammontare superiore a 50mila euro per ciascun periodo d'imposta) di cui al reato di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis) introdotto con legge 311/2004”.²

Sulla interpretazione dell'Agenzia delle Entrate si veda la Circ. n. 28/E del 4 agosto 2006.

Il primo dei due reati – *omesso versamento dell'Iva* (art. 10 ter D.Lgs 74/2000) – si consuma alla scadenza dei termini previsti per il versamento dell'Iva. E cioè, secondo l'Autore, a partire dal prossimo 27 dicembre 2007. Mentre secondo le Entrate, nella circolare cit., sarebbero interessate anche le dichiarazioni Iva 2005.

Il secondo dei due reati – *indebita compensazione* (art. 10 quater D.Lgs 74/2000) – non si riferisce soltanto all'Iva, ma riguarda tutte le imposte, quando venga accertata la non spettanza dei crediti di imposta.

Entrambe le fattispecie penali richiedono il *dolo* (la consapevolezza dell'omissione).

E la loro realizzazione comportano, tra l'altro, *il raddoppio dei termini di accertamento* in materia di imposte sui redditi ed Iva.

Parte della Dottrina si è scagliata contro questa disposizione, giudicata “*poco ragionevole dal punto di vista della legittimità costituzionale*”.³

In tal senso la Dottrina richiama la sent. 275/2002 della Corte Cost. in virtù della quale proroghe dei termini di accertamento si giustificano solo in presenza di difficoltà particolari dell'accertamento. E l'esercizio dell'azione penale non rientrerebbe in uno di questi casi.

Inoltre l'Autore sottolinea il principio di autonomia dei due procedimenti, quello penale e quello amministrativo, che così – invece – tornano ad essere interdipendenti, secondo la vecchia regola della “pregiudizialità tributaria” che sembrava superata.

¹ Ivo Caraccioli, Punito chi dribbla la cassa.

² Ivo Caraccioli, cit.

³ Enrico De Mita, *Il diritto penale va utilizzato senza distorsioni*, ne *Il Sole 24 ore*, 14 gennaio 2007, pag. 21.